



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



IL TESTAMENTO E LA CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.8532 del 2012, ha ritenuto valida la clausola di diseredazione spiegando come il testamento possa contenere anche delle disposizioni negative, come la clausola destitutiva di alcuni eredi. Ha chiarito, inoltre, che la clausola è valida anche se colpisce i legittimari potendo quest'ultimi esperire, a loro tutela, l'azione di riduzione per lesione di legittima.

di **Rosa Ressa**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Venerdì 20 Novembre 2015

Il testamento, disciplinato dagli artt. 587 e ss. c.c., è l'atto di volontà con il quale un soggetto regola i propri interessi, patrimoniali e non, per il tempo che verrà dopo la sua morte. Il testamento, pertanto, rientra a pieno titolo nella categoria del negozio giuridico, essendovi una volontà diretta al conseguimento di effetti giuridici. Come noto, il testamento è un negozio mortis causa in quanto destinato a produrre i suoi effetti soltanto dopo la morte del suo autore; la morte, infatti, è la sua componente causale. La dottrina maggioritaria ritiene che il testamento sia compiuto e perfetto sin dal momento stesso della sua redazione secondo le norme di legge. Questa tesi trae fondamento dalla pacifica revocabilità del testamento che sarebbe inconcepibile ove l'atto non fosse già perfezionato al momento della sua stesura. Il testamento, infatti, è un atto revocabile sino al momento della morte ed il principio della revocabilità ha natura di ordine pubblico e per tale ragione il nostro ordinamento prevede che rimanga priva di effetto qualsiasi clausola o condizione con la quale si rinunci alla facoltà di revocare le disposizioni testamentarie. Venendo al **contenuto del testamento**, quest'ultimo può racchiudere qualsiasi disposizione di ultima volontà sia a **carattere patrimoniale che non patrimoniale**, sia a **carattere positivo che negativo**. Dunque, il nostro codice civile ha accolto un concetto più ampio di testamento. Ciò significa che il testatore, ad esempio, potrà riconoscere un figlio naturale, designare un esecutore testamentario o ad esempio potrà disporre circa i propri funerali. Per quanto concerne le disposizioni negative il testamento può anche avere un contenuto in tal senso, come ad esempio **la clausola di diseredazione**. Quest'ultima è la disposizione testamentaria con la quale il de cuius dichiara di escludere un erede dalla propria successione. Avanzata questa premessa, **la questione della clausola di diseredazione si sostanzia nel valutare la possibilità o meno che il testamento contenga non solo disposizioni attributive ma anche disposizioni negative** (quale si paleserebbe la clausola di diseredazione). Tempi addietro una disposizione negativa che non attribuisse alcun bene ad un soggetto non era ritenuta valida. Oggi la dottrina prevalente ritiene che tale clausola sia pienamente legittima posto che la libertà di disporre dei propri beni ben può manifestarsi anche nel non volerne disporre a favore di una determinata persona. Anche la giurisprudenza più recente ha affermato la validità di questa clausola testamentaria con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili [Cass. Civ. n. 8352/2012]. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre", di cui all'art. 587, primo comma, c.c.- diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta **clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali**, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di un bene, né occorra prova di un'implicita istituzione. La Suprema Corte, con la pronuncia di cui sopra, ha dunque ribadito la validità di un testamento contenente soltanto la clausola di diseredazione ed ha specificato

la validità della diseredazione nel caso in cui colpisca i legittimari. Pur rimanendo valida la clausola destitutiva, **i legittimari**, essendo titolari di una quota di patrimonio, non potrebbero vedersi esclusi dalla successione per diseredazione. L'errore in cui si incorre spesso e volentieri è considerare invalido un testamento che contiene al suo interno una clausola di diseredazione nei confronti dei legittimari. In questo caso **il testamento rimane valido** ma questi soggetti potranno agire in giudizio per vedersi riconoscere la quota spettante per legge mediante **l'azione di riduzione per lesione di legittima**
